

COMUNE DI CEFALA' DIANA

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13 del 10.03.2014

OGGETTO: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2014-2016.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 17,45 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta il Sig. Marco F.sco Albiano - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		Presenti	Assenti
1) Albiano Marco Francesco	Sindaco	X	
2) Nuccio Giuseppe	Vice Sindaco	X	
3) Bellavia Rossella	Assessore	X	
4) Di Miceli Salvatore	"		X
5) Tardiolo Giuseppe	"	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale, **D.ott. Francesco Fragale**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 N. 30, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A

- **Di approvare**, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;
- **Indi data l'urgenza** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- **La Giunta Municipale** con separata votazione unanime:

D E L I B E R A

-di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI CEFALÀ DIANA

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 3 del 30.1.2014 il Sindaco ha ritenuto di nominare, a mente dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, il Segretario Comunale *pro-tempore* responsabile della prevenzione della corruzione in questo ente.
- con determinazione n. 2 del 29.1.2014 il Sindaco ha ritenuto altresì di nominare, a mente dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, la dipendente sig.ra Francesca Cocchiara responsabile per la trasparenza di questo ente.

STANTE CHE:

- A mente dell'art. 1 comma 8 della citata legge 190/2012, grava sul responsabile della prevenzione della corruzione, tra l'altro, il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione curandone, poi la successiva trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - L'adozione del piano è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.
 - Il piano approvato va elaborato in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione, il quale è stato approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
 - Il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
 - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
 - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo che mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento.
- La ripetuta legge 190/2012 ha consacrato la strettissima relazione esistente tra l'attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, che nella sua, classica, accezione di immediata e facile conoscibilità di ogni momento, di ogni fase dell'agire dell'amministrazione pubblica, realizza di per sé una misura di prevenzione della corruzione.
 - Il legame che avvince le misure di prevenzione della corruzione e l'esigenza di trasparenza nell'azione delle PP.AA. è stato rinsaldato dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
 - Per quanto detto si è ritenuto di dover individuare una seconda parte del piano costituita dal Programma triennale per la trasparenza che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il cui adempimento costituisce quindi uno dei presupposti per la piena attuazione del piano di prevenzione della corruzione.

RITENUTO che con la delibera n. 12/2014 del 22.01.2014 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (che, con l'entrata in vigore della legge 125/2013 di conversione del DL 101/2013, ha sostituito la CIVIT) ha stabilito che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta Municipale, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione ed i documenti di programmazione previsto dal Piano

14

nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente.

RITENUTO doveroso, per le superiori considerazioni, proporre alla Giunta Municipale l'adozione del ripetuto Piano che si compone di 35 articoli.

CONSIDERATO che il piano individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, i meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, i percorsi di formazione obbligatoria del personale, il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso.

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. **DI APPROVARE** il "il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" che, composto da n. 35 articoli, viene allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **DI DISPORRE** l'attuazione del Programma da parte di tutti i destinatari ivi contemplati.
3. **DI DARE ATTO** che tutti i responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a partecipare attivamente al processo di prevenzione della corruzione e ad osservare e far osservare quanto contenuto nel presente P.T.P.C.
4. **DI INOLTARE** il piano anche a mezzo posta elettronica ai Responsabili di Area dell'Ente ed alla locale stazione dei Carabinieri, mentre il *link* di pubblicazione al sito verrà trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – all'Anac e all'Assessorato Regionale EE.LL, Dipartimento vigilanza e controllo
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione permanente del Piano sul sito istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", oltre che all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi
6. **DI RENDERE** immediatamente esecutivo l'atto deliberativo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000 e dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, nella considerazione dell'intervenuta scadenza del termine - seppure ordinatorio - fissato dalla legge per la sua adozione.

Dalla Residenza Municipale, 24.2.2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fragale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Fragale".



COMUNE DI CEFALÀ DIANA

PROVINCIA DI PALERMO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ (P.T.P.C.) ANNI 2014 – 2015 – 2016

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10 marzo 2014

Premessa

L'intervento legislativo di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", si muove nel segno del rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione.

Con l'espressione corruzione ci si intende riferire non solo alle fattispecie di reato previste dal nostro ordinamento, ma anche al malcostume politico e amministrativo, ossia ai casi di malfunzionamento dell'amministrazione cagionate dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Per perseguire gli scopi descritti, ciascuna amministrazione, *rectius* l'Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) che va elaborato in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione, il quale è stato approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.

Per espressa previsione di legge (art. 1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco.

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio della corruzione nell'attività amministrativa del Comune di Cefalà Diana con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità da svolgersi nel triennio interessato.

Ma, per quanto detto in ordine alla necessità di prevenire e combattere tutte le forme di cattivo uso dei poteri amministrativi, obiettivo del presente piano, dunque, è non solo quello di fare da presidio alla legittimità degli atti e dell'intera attività amministrativa del Comune di Cefalà Diana, così contrastando l'illegalità, ma anche quello di combattere la "*cattiva amministrazione*", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "*buon andamento*" e "*dell'imparzialità*", consacrati dall'art. 97 della Costituzione.

Ancora, la ripetuta legge 190/2012 ha consacrato la strettissima relazione esistente tra l'attività di prevenzione della corruzione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, che nella sua, classica, accezione di immediata e facile conoscibilità di ogni momento, di ogni fase dell'agire dell'amministrazione pubblica, realizza di per sé una misura di prevenzione della corruzione.

Il legame che avvince le misure di prevenzione della corruzione e l'esigenza di trasparenza nell'azione delle PP.AA. è stato rinsaldato dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a

mente del quale il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Atteso che il succitato Programma triennale per la trasparenza definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, l'adempimento agli obblighi di trasparenza costituisce quindi uno dei presupposti per la piena attuazione del piano di prevenzione della corruzione.

Con delibera n. 12/2014 del 22.01.2014 l'ANAC ha stabilito che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta Municipale, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione ed i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente.

PARTE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1

Oggetto ed obiettivi del Piano

Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Cefalà Diana.

Il piano realizza tale finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Art. 2

Soggetti del P.T.P.C.

Soggetti interessati all'osservanza e all'attuazione del presente P.T.P.C. sono:

- gli amministratori;
- il Segretario Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
- il responsabile per la trasparenza e l'integrità nella P.A.;
- i funzionari ed i responsabili di posizione organizzativa i quali per il settore di rispettiva competenza:
 - a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, degli eventuali referenti e dell'autorità giudiziaria;
 - b) partecipano al processo di gestione del rischio;

- c) propongono le misure di prevenzione;
- d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) adottano le misure gestionali di competenza, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- f) osservano rigidamente le misure contenute nel P.T.P.C.
- Il nucleo di valutazione che:
 - a) partecipa al processo di gestione del rischio;
 - b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
 - c) svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale;
 - e) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C. e quelli indicati nel PEG
 - f) - espleta le ulteriori attività previste dalla legge o indicate dall'ANAC.
- L'Ufficio Procedimenti Disciplinari U.P.D., che:
 - a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
 - b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.
- Tutti i dipendenti dell'amministrazione che:
 - a) possono partecipare al processo di gestione del rischio;
 - b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 - c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.;
 - d) segnalano i casi di personale conflitto di interessi.
- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione che:
 - a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nei codici di comportamento;
 - b) segnalano le situazioni di illecito.

Art. 3

Individuazione del Responsabile

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario Comunale *pro-tempore* giusto provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.1.2014, il Responsabile esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal presente piano.

Soggetto responsabile per la trasparenza e l'integrità nella P.A., giusto provvedimento del Sindaco n. 2 del 29.01.2014 è la dipendente sig.ra Francesca Cocchiara.

Il Segretario comunale inoltre è l'organo cui è demandato il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di una struttura composta da n. tre dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell'ente, con funzioni di supporto, ai quali può attribuire responsabilità procedurali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii. L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture organizzative in cui è articolato l'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Art. 4

Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione dell'ente

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:

- a) rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 D.Lgs. 150/2009.

Nonché le seguenti attività:

- a) attività di controllo, repressiva e sanzionatoria;
- b) esecuzione dei contratti;
- c) procedure di affidamento di incarichi;
- d) procedure di controllo;
- e) atti di pianificazione e regolazione;
- f) prestazioni di servizi;
- g) atti autoritativi;
- h) indennizzi, risarcimenti e rimborsi;
- i) rilascio certificazioni.

Art. 5

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuate le seguenti misure generali finalizzate a prevenire il rischio di corruzioni:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento.
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorrerà motivare adeguatamente l'atto; in particolare, all'onere di motivazione si ottempererà in maniera tanto più diffusa quanto più ampio è il margine di discrezionalità esercitata nel caso di specie;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno uniformarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di delle norme di riferimento, di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di

fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara, completa ed esaustiva.

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 L. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale si asterranno in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario Generale);

f) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale e solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei lavori e delle forniture di beni e servizi assegnati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi non conferiti a seguito di procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.

g) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi:

- predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:

- allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

i) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;

j) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;

k) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

l) in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del "*dibattito pubblico*" coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione del provvedimento pubblico in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia

urbanistica, comprese le convenzioni di lottizzazione, dalla pubblicazione sul sito *web* comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente.

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

- istituire e/o aggiornare l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc), verificando d'ufficio i requisiti;
- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso *on line* a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società *in house*, con applicazione, ricorrendone i presupposti, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.

3. meccanismi di controllo delle decisioni:

- attuare in modo rigoroso il rispetto della distinzione dei ruoli tra titolari di posizione organizzativa, esercenti le funzioni dirigenziali e organi politici;
- rispettare puntualmente le procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.

Art. 6

Obblighi di informazione dei Responsabili di Direzione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a. I Responsabili di Settore comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.
- b. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del settore, o dei settori, cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- c. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del settore o dei settori cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- d. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente piano, ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario

dei contratti di competenza del settore o dei settori cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe e provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

- e. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per l'integrazione documentale;
- f. Il Responsabile dell'area economico-finanziaria provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio e settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
- g. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.
- h. Ciascun responsabile di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco degli affidamenti diretti e dei lavori di urgenza e somma urgenza, con le motivazioni di tale modalità di scelta del contraente, consentita esclusivamente alla ricorrenza dei rigorosi e stringenti presupposti previsti dalla normativa in vigore.

Art. 7

Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa. Con specifico riferimento al rischio di corruttela, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale.

Il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia che va rilevata dal Responsabile di Settore, affinché, individuate le cause, si possa intervenire con adeguate misure correttive.

A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile di Settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.

Il Responsabile di Settore interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza esclusiva, informa tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della performance di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 che, a mente del comma 3 bis dell'art. 169 del Dlgs 267/2000, introdotto dalla legge 213/2012 (di conversione del DL 174/2012), è organicamente unificato nel piano esecutivo di gestione (PEG).
- il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

Art. 8

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori, il Segretario generale, i Responsabili di Posizione Organizzativa.
- b) Il responsabile di posizione organizzativa, in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
- c) Il responsabile di posizione organizzativa, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
- d) i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori, il segretario ed i responsabili di posizione organizzativa o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni.
- e) Nell'ambito delle procedure volte all'aggiudicazione di un'opera pubblica, di un servizio o di una fornitura di beni, i soggetti privati interessati devono rendere la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001;
- f) E' fatto obbligo di inserire in ogni contratto e/o convenzione e/o concessione la seguente clausola: *"L'appaltatore (o il contraente/fornitore/concessionario etc.) s'impegna a osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché le norme del codice di comportamento del comune di Cefalà Diana, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 30.12.2013 ed a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto"*

Art. 9

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

I Responsabili di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

Art. 10

Rotazione degli incarichi.

In relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali di questo ente:

- I Responsabili di Settore, previa verifica della possibilità di individuare figure professionali fungibili, favoriscono la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, di concerto con il Sindaco, entro i 30 giorni antecedenti la prima scadenza degli incarichi di posizione organizzativa successiva all'adozione del presente Piano, la possibilità di attuare una rotazione nell'ambito degli incarichi di P.O. con riferimento ai Settori nei quali è più elevato il rischio di corruzione, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta per i medesimi, assicurandone, comunque, la continuità dell'azione amministrativa.
- Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

La mobilità volontaria e i protocolli di intesa ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 sono individuati quali strumenti utili a contemperare le esigenze di prevenzione della corruzione con lo sviluppo professionale/esperienziale dei singoli dipendenti.

Il conferimento di incarichi ex art. 110 del TUEL a soggetti esterni, ferme restando le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 e l'attestazione circa l'insussistenza di professionalità analoghe a quella ricercata tra i dipendenti dell'ente, è sempre preceduta da procedure selettive svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari tese ad individuare il miglior candidato.

Il conferimento di incarichi ex art. 90 del TUEL per uffici di *staff*, è sempre soggetta ai limiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Art. 11

Formazione del personale

Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati al precedente art. 4. Tale programma potrà essere sviluppato anche in forma associata con altri comuni e/o unioni di comuni.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del CCNL 1/4/99, previa comunicazione alle OO.SS. e alla RSU e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13 D.L. 78/2010.

Nell'ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità, nonché sull'etica nella pubblica amministrazione, destinate a tutto il personale.

In sede di prima applicazione, entro il mese di settembre 2014 si organizzerà almeno una giornata formativa sull'etica e sulla prevenzione della corruzione e sul codice di comportamento.

Art. 12

Incompatibilità incarichi, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, e/o che non siano espressamente autorizzati.

L'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal capo settore o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale. Per i responsabili di posizione organizzativa sono disposti dal Segretario Generale. Per il Segretario Generale l'autorizzazione è disposta dal Sindaco.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti e/o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le eventuali sanzioni penali e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte sarà versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 60 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione, che provvederà alla verifica delle

possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni, nonché alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali stipulati dal Comune negli ultimi tre anni di servizio del dipendente.

In caso di violazione della disposizione di cui al precedente comma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati comunicano all'ufficio del personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi indicando:

- l'oggetto dell'incarico;
- il compenso lordo, ove previsto;
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione;
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;

b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;

d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 13

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

Il responsabile della prevenzione della corruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad amministratori e responsabili di P.O. ovvero relativi ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni.

A tale fine, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico e in fase di prima applicazione entro il 31.03.2014, lo stesso Segretario Generale ed i Responsabili di Posizione Organizzativa presentano entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito *web* comunale. La dichiarazione è condizione legale di efficacia dell'incarico.

Art. 14

Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Si rinvia integralmente alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e pubblicato sulla G.U. 4 giugno 2013 n. 129, nonché al codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cefalà Diana, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2014, le cui disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate dai soggetti ivi contemplati, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Art. 14

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

Art. 15

Misure specifiche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione

Oltre alle misure generali di contrasto alla corruzione, all'illegalità ed alla cattiva amministrazione, vevoli per tutte le attività, processi e procedimenti, dovranno osservarsi le infrascritte misure:

AREE DI RISCHIO	NATURA DEI RISCHI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E CONTRASTO	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; .	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate

	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Pubblicazione permanente di tutte le Determinazioni Dirigenziali e sindacali e delle deliberazioni di Giunta e Consiglio	Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo : - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;
	Omissione dei controlli di merito o a campione;	Regolamento sui controlli a campione	Attuazione e verifica controlli
Autorizzazioni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	

	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	Motivazione puntuale ed adeguata Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;	Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
Concessioni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Motivazione articolata e rafforzata Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	

Attività di controllo repressione e sanzionatoria	Omissione dei controlli e/o disparità di trattamento	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione; Adeguate formazione Revisione dei regolamenti riguardanti tale attività	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Procedure di scelta dei contraenti	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione;

	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – cessione indebita ai privati – violazione segreto d'ufficio; Omissione dei controlli di merito o a campione; Mancata segnalazione accordi collusivi;		Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando la procedura aperta.
Esecuzione dei contratti	Omissione dei controlli di merito o a campione;	Controllo dei requisiti come da normativa vigente	Rendere pubbliche le informazioni sui costi di realizzazione delle opere pubbliche e/o dei servizi erogati;

	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	
Procedure di affidamento di incarico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; 8. Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture; Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione;

	Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Omissione dei controlli di merito o a campione;	Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali;	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Prestazione Servizi	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione – Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;	Controlli di regolarità amministrativa pari al 30%	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate; Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;
Procedure di selezione e valutazione del personale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;		Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; 2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure

	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente	standardizzate Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione;
Procedure di controllo	Omissione dei controlli di merito o a campione;	Regolamento sui controlli a campione	
Atti autoritativi	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Predisporre atti adeguatamente motivati

Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;	Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara e puntuale formulazione
rilascio certificazioni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	
Atti di pianificazione e regolazione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	Controllo successivo di regolarità amministrativa in misura pari al 30% e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Piano entra in vigore sin dalla sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

Si provvederà al suo aggiornamento entro il 31/01 di ogni anno.

Ciascun titolare di incarico di posizione organizzativa provvede a trasmettere ogni semestre, nei mesi di gennaio e luglio, al responsabile della prevenzione della corruzione, un *report* relativo all'area di competenza circa l'applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità.

Il Segretario Generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare nel sito *web* dell'ente, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e ne cura la trasmissione entro il medesimo termine alla Giunta comunale.

Il Segretario Generale, nella qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, è autorizzato ad implementare e/o migliorare il contenuto del presente piano attraverso direttive, circolari, disposizioni di servizio, riunioni dei responsabili di posizione organizzativa o dei dipendenti di uno o più settori e potrà avviare ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento delle finalità perseguite dal presente documento di programmazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente piano, si rinvia dinamicamente a quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti e futuri, dal Piano Nazionale anticorruzione, nonché alle indicazioni dell'ANAC e di tutti gli organi competenti.

Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale e trasmesso anche a mezzo posta elettronica ai Responsabili di Settore dell'Ente e alla locale Stazione dei Carabinieri e il *link* di pubblicazione al sito verrà trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – all'ANAC e all'Assessorato Regionale EE.LL, Dipartimento vigilanza e controllo.

PARTE SECONDA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'

Articolo 17

LA TRASPARENZA

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
2. La trasparenza deve essere finalizzata a:
 - a) Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
 - b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

Articolo 18

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

1. Il Sindaco, di norma, può individuare il Segretario Comunale quale Responsabile per la Trasparenza. Tuttavia, giusta determinazione n. 2 del 29.01.2014, considerati i numerosi e gravosi incarichi affidati al Segretario, è stato individuato quale Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità la dipendente sig.ra Francesca Cocchiara.
2. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (sia se costituito come Nucleo o come OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
3. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
4. I Responsabili dei Settori garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 19

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

1. L'organismo di valutazione, sia se costituito come Nucleo di Valutazione o come O.I.V., verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente programma e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei titolari di P.O.

Articolo 20

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

2. Il Responsabile per la trasparenza, di comune accordo col Segretario generale, individua, tra i dipendenti comunali, a tempo determinato o indeterminato, il soggetto o i soggetti incaricati di pubblicare materialmente i dati sull'apposita sezione del sito istituzionale, dedicata alla "Amministrazione trasparente".

Articolo 21

L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.
2. E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

Articolo 22

L'ACCESSO CIVICO

1. L'accesso civico è il diritto, sancito dal combinato disposto degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 33/2013, di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

2. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'Accesso Civico, individuato nel Responsabile dell'Area Affari Generali.

3. La richiesta può essere presentata con istanza in carta semplice o sul modulo, appositamente predisposto e presentata tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: cefaladiana.ragioneria@virgilio.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo: sindaco@pec.comune.cefaladiana.pa.it
- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Cefalà Diana, Piazza Umberto I, n. 19
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

4. Il Responsabile dell'Accesso Civico, ricevuta la richiesta, la trasmette al Responsabile di P.O. della Struttura competente per materia e ne informa il richiedente.

5. Il Responsabile dell'Accesso Civico, entro trenta giorni, acquisisce il documento, l'informazione o il dato richiesto e provvede a pubblicarlo sul sito istituzionale del comune, contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Accesso Civico ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (il Segretario comunale), tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: segretario@pec.comune.cefaladiana.pa.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo: sindaco@pec.comune.cefaladiana.pa.it
- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Cefalà Diana, Piazza Umberto I, n. 19 - 90030 Cefalà Diana (PA)
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Il Segretario Comunale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito istituzionale del comune quanto richiesto dandone contestuale comunicazione al richiedente ed indicando il relativo collegamento ipertestuale.

7. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Articolo 23

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. Il presente programma triennale della trasparenza e l'integrità costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione.

2. Il programma triennale della trasparenza e l'integrità è aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.

Articolo 24

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

1. Al fine di garantire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oltre al bando di gara ed alla determina di aggiudicazione definitiva sono pubblicate sul sito web le seguenti "informazioni":

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre;
- d) l'importo di aggiudicazione;
- e) l'aggiudicatario;
- f) l'eventuale base d'asta;
- g) la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;
- h) il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;
- i) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- j) l'importo delle somme liquidate;
- k) le eventuali modifiche contrattuali;
- l) le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è altresì richiesta la pubblicazione del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 dpr 207/2010). I Responsabili delle strutture organizzative dovranno altresì pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 25

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATO DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI / TITOLARI DI P.O.

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, sussiste l'obbligo di pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Articolo 26

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Sul sito, oltre alle informazioni di base concernenti l'organizzazione dell'ente, devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di proclamazione, il *curriculum*, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale, con specificate le partecipazioni in società di capitali o la titolarità di società di persona proprie, del coniuge e dei parenti sino al secondo grado, se consenzienti.

2. Nel caso in cui i componenti degli organi di indirizzo politico non forniscano i dati necessari alla pubblicazione si applicano le sanzioni previste.

Articolo 27

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i compensi.

2. Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

Articolo 28

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

1. Quanto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate sono pubblicati i dati relativi: alla ragione sociale; alla misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.

2. Devono, inoltre, essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato ed i tempi medi di erogazione del servizio. L'amministrazione inoltre pubblica con cadenza annuale un indicatore dei tempi medi di pagamento e rende noti tutti gli oneri ed adempimenti che gravano sui cittadini per l'ottenimento di provvedimenti attributivi di vantaggi o per l'accesso ai servizi pubblici.

Articolo 29

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

1. Relativamente alle collaborazioni professionali ed agli incarichi di consulenza, è obbligatorio pubblicare i dati richiesti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, ed in particolare:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il soggetto che sottoscrive il provvedimento di affidamento dell'incarico esterno è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della trasparenza ed all'incaricato del caricamento dei dati nella sezione trasparenza, fornendo entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, in formato cartaceo ed informatico, una scheda completa di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Titolare di P.O. che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. I dati di cui trattasi devono essere inseriti nell'apposita sezione all'interno del sito istituzionale dell'Ente entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e devono permanervi per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Articolo 30

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, LA DOTAZIONE ORGANICA, I DATI RELATIVI AL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO, LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEI BANDI CONCORSO

1. Ai sensi degli artt. 13, 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 33/2013 il Comune pubblica tutti i dati relativi alla propria organizzazione interna, alla dotazione organica, al personale a tempo indeterminato, alla contrattazione collettiva integrativa ed ai bandi di concorso.

2. Detti obblighi di pubblicazioni si aggiungono a quelli ordinari di pubblicità legale.

3. Il servizio risorse umane ha l'obbligo di provvedere alla trasmissione all'incaricato della pubblicazione di cui all'art. 20 i dati relativi alla dotazione organica ed i loro aggiornamenti, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato ed i loro aggiornamenti, i dati relativi alla contrattazione collettiva aziendale ed alla ripartizione delle risorse del fondo efficienza servizi ed i loro aggiornamenti.

4. La pubblicazione dei dati concernenti la contrattazione decentrata integrativa, dev'essere accompagnata dalla relazione tecnico-finanziaria certificata dall'organo di revisione e quella illustrativa. La relazione illustrativa, dovrà evidenziare gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo, sulla produttività e l'efficienza dei servizi.

Articolo 31

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Il Responsabile del servizio Risorse Umane, trasmette al Responsabile della trasparenza ed al soggetto incaricato della materiale pubblicazione dei dati, tutte le informazioni relative all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Il Comune pubblicherà i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dai Titolari di P.O., i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i titolari di P.O. che per i dipendenti.

Articolo 32

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, il Comune pubblicherà, unitamente agli atti a cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

In particolare, il Responsabile dell'Area Affari Generali curerà la pubblicazione degli atti di controllo non recepiti provenienti dal Nucleo di Valutazione e dal Segretario Generale, e si curerà, altresì, di fare pubblicare gli atti provenienti dall'Organo di revisione contabile e dalla Corte dei conti.

Articolo 33
MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE L'EFFETTIVITA' DELLA PUBBLICAZIONE

1. Con periodicità almeno trimestrale, il Responsabile per la trasparenza, il soggetto incaricato della pubblicazione dei dati ed il Responsabile dell'Area Affari Generali, eventualmente alla presenza del Sindaco, si riuniscono per effettuare delle verifiche sull'attuazione del presente programma.
2. Con periodicità almeno semestrale, il Responsabile per la trasparenza, indice una conferenza di tutti i Titolari di P.O. sul tema della trasparenza come accessibilità totale e per la verifica dell'attuazione del presente piano.

Articolo 34
LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA

1. L'Amministrazione presenterà il Piano della trasparenza e l'integrità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio ed ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di un'apposita giornata della trasparenza.
2. La "giornata della trasparenza" viene pianificata annualmente come strumento di coinvolgimento degli *stakeholders* per la promozione e la valorizzazione della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativo-politica del Comune.
3. Spetta all'Amministrazione calendarizzare la "giornata della trasparenza" ed impartire le direttive sulle modalità organizzative. Dovranno essere coinvolti anche gli *stakeholders* interni, ovvero quei soggetti dell'amministrazione che hanno potuto partecipare all'elaborazione del programma: il responsabile del sito istituzionale, tutti i titolari di P.O., le rappresentanze sindacali.
4. Ove possibile, compatibilmente con l'adozione degli altri strumenti programmatici dell'Ente, nella stessa giornata, l'Amministrazione presenterà la Relazione sulla performance (di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. n. 150/2009).
5. La "giornata della trasparenza" potrà essere organizzata anche a livello sovracomunale, coinvolgendo più Enti.

Articolo 35
LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.
2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to Marco F.sco Albiano)

L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Giuseppe Nuccio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Francesco Fragale)

E' copia conforme all'originale
Dott. Francesco Fragale
(Segretario Comunale)
Cefalà Diana 10-3-2014



Affissa all'Albo Pretorio

Il 28-3-2014

L'INCARICATO
IL COSTANZA MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il 28-3-2014, e che rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Cefalà Diana, li 26-3-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Fragale

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 28-3-2014 al 12-4-2014 e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li 16-4-2014

F.TO IL RESP. DEL SERVIZIO
L'INCARICATO
COSTANZA MARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Fragale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI CEFALA' DIANA

AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N.44/91

Cefalà Diana, li 10-3-2014

Divenuto esecutivo il _____

Per decorrenza dei termini ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Cefalà Diana, li _____

F.TO IL SEGRETARIO DEL COMUNALE
(Dott. Francesco Fragale)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Fragale)